

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 86

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di riqualificazione, recupero e valorizzazione della Villa Comunale di Vibo Valentia.

Atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 49 del 06 febbraio 2014.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 21 (ventuno) del mese di luglio ed alle ore 12,30 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Caterina Paola Romanò, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Tecnico, nominata con Decreto Sindacale n. 6 del 18 giugno 2015, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il Geom. Salvatore Ferrara (codice fiscale FRR SVT 58A28 D661W), nato a Fondachelli Fantina (ME) il 28 gennaio 1958, residente a Taormina (ME), via Cannizzoli, n. 19, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico

dell'impresa "FERRARA SRL", con sede in Giardini Naxos (ME), via Chianchitta, n. 236 (partita IVA 02808730838), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina in data 28 aprile 2005, con il numero R.E.A. 194140, giusto documento di verifica di autocertificazione richiesto dal Settore 5 – Tecnico in data 26 marzo 2015 e depositato agli atti del Comune; impresa che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto Rep. n. 49 del 06 febbraio 2014, registrato telematicamente a Vibo Valentia il 14 febbraio 2014 al n. 418 serie 1T, i lavori di riqualificazione, recupero e valorizzazione della Villa Comunale di Vibo Valentia, sono stati affidati all'impresa FERRARA SRL in avvalimento con il Consorzio Krea s.r.l., per l'importo di complessivi €. 725.167,409 (euro settecentoventicinquemilacentosessantasette/409) oltre IVA nella misura di legge, così suddiviso:

€. 704.254,369 (euro settecentoquattromiladuecentocinquantaquattro/369) per lavori al netto del ribasso del 31,999%;

€. 20.913,04 (euro ventimilanovecentotredici/04) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva per rinvenimenti imprevedibili e non prevedibili nella fase progettuale;

- che con nota prot. n. 27465 del 23 giugno 2014, il RUP ha chiesto alla

Regione Calabria, l'ammissibilità di perizia di variante al 20% in più dell'importo contrattuale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 132, comma 1, lettera c), per rinvenimento di resti archeologici;

- che la Regione Calabria con nota acquisita agli atti di questo Ente prot. n. 29425 del 02 luglio 2014, ha autorizzato il Comune di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 205, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'utilizzo del 20% dell'importo contrattuale per perizia di variante in corso d'opera, a condizione che l'importo aggiuntivo fosse disponibile nell'ambito delle economie da ribassi d'asta o da altre economie da individuare nel Quadro Tecnico Economico rimodulato;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 302 del 10 luglio 2014, è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato, al netto delle economie conseguite al seguito del ribasso d'asta;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 199 del 09 marzo 2015, rettificata con determinazione del Settore 5 n. 618 del 21 luglio 2015, è stata approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) e dell'art. 205, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., redatta dal Direttore dei lavori, all'uopo incaricato, Arch. Giuseppe Antonio Zizzi e vistata dal RUP arch. Giuseppina Eulilli - Tecnico Comunale- , a seguito della quale il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso del 31,999% e comprensivo degli oneri per la sicurezza è salito ad €. 777.999,33 (euro settecentosettantasettemilanovecentonovantanove/33), con un maggiore importo per nuovi lavori di €. 51.516,73 (euro cinquantunomila cinquecentosedici/73) ed €. 1.315,19 (euro milletrecentoquindici/19) per oneri per la sicurezza, rientranti nel 7,29%

dell'importo contrattuale originario, oltre IVA di legge;

- che alla spesa complessiva si può fare fronte con i finanziamenti della Regione Calabria, di cui alla delibera CIPE n. 89 del 03.08.2012, regolarmente impegnati alla Funzione 8, Intervento 1, Servizio 1, Capitolo 23218, Esercizio Finanziario 2015 (residui 2010);

- che i lavori di perizia comportano N. 42 nuovi prezzi come da Schema Atto di Sottomissione allegato al presente atto sotto la lettera "A" e che l'importo totale rimane nei limiti dell'importo finanziato;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nell'Allegato A) al presente contratto sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in data 16 febbraio 2015, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 31,999%;

- che detti lavori di perizia non comportano maggiori oneri per il Comune, in quanto la maggiore spesa rispetto all'importo del contratto originario, trova copertura nella somma stanziata nel quadro economico di progetto;

- che occorre ora disporre l'accollo dei nuovi lavori all'Appaltatore agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale dell'opera di che trattasi e degli atti costituenti la perizia di variante.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che non sussistono a carico della ditta condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che, su richiesta della SUA Provinciale, prot. n. 31554 del 23 ottobre 2013, la Prefettura di Vibo Valentia, con propria nota n. 40374 del 17 novembre 2014 agli atti prot. n. 51921 del 18 novembre 2014, ha trasmesso le informazioni antimafia relative all'Appaltatore, rilasciate dalla Prefettura di Messina competente per territorio e comunicate in data 24.10.2014 prot.

76674;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in data 16 aprile 2015, ha rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo all'Appaltatore;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio,

rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei nuovi lavori di riqualificazione, recupero e valorizzazione della Villa Comunale di Vibo Valentia, previsti nella perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione del Dirigente il Settore 5 n. 199 del 09 marzo 2015, rettificata con determinazione del Settore 5 n. 618 del 21 luglio 2015, citate in premessa.

ARTICOLO 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il maggiore importo dei nuovi lavori, su quello precedentemente fissato dal

contratto Rep. n. 49 del 06 febbraio 2014, è di €. 51.516,73 (euro cinquantunomilacinquecentosedici/73) ed €. 1.315,19 (euro milletrecento quindici/19) per oneri per la sicurezza, rientranti nel 7,29% dell'importo contrattuale originario, oltre IVA di legge.

A seguito di ciò, il nuovo corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi €. 777.999,33 (euro settecentosettantasettemilanovecentonovantanove/33) così suddiviso:

- €. 755.771,10 (euro settecentocinquantaquemilasettecentosettantuno/10) per lavori al netto del ribasso del 31,999%;
- €. 22.228,23 (euro ventiduemiladuecentoventotto/23) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con un aumento, rispetto al contratto principale, di €. 1.315,19 (euro milletrecentoquindici/19).

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

ARTICOLO 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata

A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare i Codici CUP E46D09000050001 e CIG 5192658CED assegnati all'intervento.

ARTICOLO 6: Modalità di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, codice IBAN IT 93 R 0871382590000000013702, giusta comunicazione dell'Appaltatore, agli atti prot 32597 del 16.07.2015, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato è il Sig. Ferrara Salvatore (codice fiscale FRR SVT 58A28 D661W), nato a Fondachelli Fantina (ME), il 28 gennaio 1958 e residente a Taormina (ME), via Cannizzoli, n. 19 – tel. 0942.577160 – pec: ferrara-srl@arubapec.it;

ARTICOLO 7: Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori derivanti dalla perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione del Settore 5 n. 199 del 09 marzo 2015, rettificata con determinazione del Settore 5 n. 618 del 21 luglio 2015, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto principale dell'opera in parola Rep. n. 49/2014 ed ai seguenti elaborati tecnici che compongono la perizia di variante di che trattasi e dai quali risulta l'aggiunta di n. 42 nuovi prezzi:

Relazione Tecnica e Nuovo Quadro Economico;

Computo Metrico e Stima;

Elenco Prezzi e Nuovi Prezzi;

Quadro Comparativo;

Schema Atto di Sottomissione;

Planimetria Generale.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, e accetta i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e già concordati con il Direttore dei Lavori, nell'allegato A) del 16 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 e s.m.i., con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 31,999% offerto in sede di gara.

Tutti i documenti facenti parte di detta perizia di variante, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, ad eccezione degli elaborati: "Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi" ed "Elenco Prezzi e Nuovi Prezzi", che allo stesso sono allegati in formato digitale (allegati A-B). L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di perizia rispetto a quello previsto nel contratto principale, viene prorogato di ulteriore 40 (quaranta) giorni. In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 8: Cauzione definitiva.

Le Parti costituite dichiarano che la polizza definitiva già prestata per il contratto principale è da considerarsi estesa anche ai nuovi lavori di cui alla presenta perizia di variante.

ARTICOLO 9: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. e dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 10: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 11: Richiami.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale Rep. n. 49 del 06 febbraio 2014.

ARTICOLO 12: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 11 pagine a video di cui l'ultima (undicesima), escluse le firme, composta da n. 3 righe, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma

13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- IL DIRIGENTE SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Salvatore Ferrara, n.q.**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Caterina Paola Romano'**